

RAPPORTO

della Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi
in materia di pubblica utilità sul messaggio 9 settembre 1966
concernente un ricorso contro la dichiarazione della pubblica utilità
della costruzione della strada comunale Lavorgo - Moncucco,
in territorio del Comune di Chiggiogna

(del 20 settembre 1967)

La Commissione speciale in materia di confini giurisdizionali e dei ricorsi in materia di pubblica utilità ha esaminato il messaggio del Consiglio di Stato del 9 settembre 1966 concernente l'unico ricorso interposto contro la pubblica utilità della progettata strada comunale Lavorgo - Moncucco, in territorio del Comune di Chiggiogna.

Il ricorso degli Eredi fu Leopoldo Frasa è precisato quanto alle sue argomentazioni nel citato messaggio.

Le conclusioni del messaggio del Consiglio di Stato vengono integralmente accolte dalla Commissione.

L'eccezione d'ordine sollevata dai ricorrenti non può essere accolta. Pur non essendo contestato che nell'elenco degli interessati esposto dal Municipio di Chiggiogna a' fini dell'art. 15 LE non figurava la « Degagna delle quattro terre », come invece avrebbe dovuto essere, è però chiaro che tale omissione non può inficiare l'insieme della procedura, e ciò per i motivi ampiamente esposti nel messaggio del Consiglio di Stato.

Intanto risulta dagli atti che la « Degagna delle 4 terre » era perfettamente al corrente delle opere progettate dal Municipio di Chiggiogna. Essa era tanto al corrente che già con lettera 3 novembre 1964 si era dichiarata disposta a cedere al Comune gratuitamente il terreno necessario per la costruzione della nuova strada sul sedime della Degagna stessa. Il Municipio avvertì comunque ancora la Degagna delle date di pubblicazione degli atti relativi alla nuova strada.

Non si può quindi in alcun modo affermare che la Degagna sia stata comechessia impedita nei suoi legittimi diritti di ricorso. Tantomeno si devono poter avvalere dell'omissione di cui sopra i terzi, come ad esempio il ricorrente. Il quale, per dare qualche suffragio alla propria eccezione d'ordine, avrebbe in ogni modo dovuto dimostrare che l'omissione intaccava i suoi diritti di ricorrente. Dimostrazione che è mancata completamente.

Ma anche nel merito il ricorso va respinto. E' pacifico in linea di principio che la costruzione di una strada gode del privilegio della pubblica utilità. Nella fattispecie non può seriamente essere contestato il pubblico interesse di un'opera del resto avallata all'unanimità dai consessi pubblici del Comune di Chiggiogna. La nuova strada disservirà una zona attualmente priva di accesso carrozzabile pubblico. Si tratta poi di una zona che potrà godere di un interessante sviluppo

edilizio in futuro, tanto più che lo stato fondiario per quanto attiene ad ampiezza e situazione delle part. è già oggi tale da consentire la costruzione di edifici.

Oltre allo scopo (costruzione di una nuova strada carrozzabile), certamente protetto dall'interesse pubblico, si deve affermare che i progetti del Comune di Chiggiogna sono in tutto conformi, quo alle modalità di esecuzione, allo scopo prefisso, e che le limitazioni della proprietà privata in esso previste si rendono necessarie in vista della perfetta esecuzione dell'opera.

*Per la Commissione speciale dei confini
giurisdizionali e dei ricorsi in materia
di pubblica utilità :*

F. Cotti, relatore

Coppi — Croce — Martinelli — Rossi
— Scacchi